

INTERNATIONAL TRADE TOPICS

IN ARRIVO LA RIFORMA DELLA NORMATIVA DOGANALE NAZIONALE



Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 26 marzo scorso, il **decreto legislativo attuativo della riforma fiscale**. Con le nuove "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione" la disciplina doganale nazionale viene interamente riscritta, con definitiva abrogazione non soltanto del Testo unico della legge doganale del 1973, ma anche del decreto legislativo 374/1990 e del regio decreto n. 65/1896.

Un corpo normativo di soli **122 articoli** sostituisce i 352 del Tuld, allo scopo di disciplinare solo quanto non regolamentato già dalle norme doganali europee. Moltissime le novità, a partire dal superamento della definizione di territorio doganale, limitato ai confini dello Stato, per tenere conto del nuovo concetto di territorio doganale europeo, comprensivo di tutti gli

Stati membri.

A livello procedurale, spicca l'**abolizione della controversia doganale**, che lascia spazio alla dialettica Dogana-operatori secondo le regole del diritto di difesa anticipato in fase di accertamento e di contraddittorio endo-procedimentale.

Da segnalare anche la distinzione tra controllo a posteriori e accertamento a posteriori e la normazione del ruolo di controllo doganale da parte della Guardia di finanza, anche fuori dagli spazi doganali, con l'espressa previsione di un costante coordinamento tra quest'ultima e ADM, per evitare sovrapposizioni o reiterazione di verifiche.

Nuove importanti novità per la **rappresentanza doganale**: in materia di rappresentanza diretta è introdotta la necessità di un espresso rapporto di mandato tra operatore e rappresentante e la previsione di specifici standard etici e professionali per l'autorizzazione a operare in forma diretta. Tali standard si ritengono soddisfatti se il richiedente è un doganalista, un Cad o un soggetto in possesso della certificazione AEO. Modifiche anche all'**esame di Stato per la qualifica di doganalista**, che sarà con cadenza annuale e con nuove materie di studio obbligatorie.

Significativi cambiamenti anche per la rappresentanza doganale indiretta, in relazione all'**Iva all'importazione**: a seguito di una pronuncia della Corte di giustizia europea (sentenza 12 maggio 2022, causa C-714/20), che rinvia al legislatore nazionale la scelta di prevedere una specifica responsabilità del rappresentante doganale indiretto, le nuove norme hanno espressamente previsto che tale soggetto risponde sia dei dazi che dell'Iva all'importazione.

Fuori dalla sperimentazione il sistema del **Sudoco**, lo sportello unico dei controlli che dovrà sempre garantire un'interfaccia unica per tutte le amministrazioni coinvolte nelle procedure internazionali, con l'obiettivo di assicurare la digitalizzazione di tutti i documenti e snellire le attività di controllo di competenza di diversi enti pubblici. Modifiche alla vigilanza sui **depositi doganali**, con controlli biennali certi e verifiche straordinarie senza preavviso ove ritenuto opportuno dall'Amministrazione.

Moltissimi i cambiamenti per le **sanzioni doganali**. Superate tutte le varie fattispecie in precedenza regolamentate negli articoli da 282 a 300 del Tuld, sono individuate ora solo due ipotesi base: il contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78) e quello per dichiarazione infedele (art. 79). Entrambe prevedono una sanzione sensibilmente ridotta, **dal 100 al 200%** dei diritti di confine dovuti, con l'obbligo però della confisca dei beni o, se non è possibile, del loro valore per equivalente. Nei casi più gravi è prevista, oltre alla multa, anche la pena della reclusione da tre a cinque anni.

Profonde modifiche anche per le **sanzioni amministrative**: una prima significativa novità è il vaglio preventivo, da parte dell'Autorità giudiziaria, tra violazione penale e amministrativa.

Il confine tra le due ipotesi è rappresentato dall'elemento soggettivo, posto che le violazioni commesse con colpa rimangono nell'ambito degli illeciti amministrativi. Per questi, vi è una sensibile riduzione delle sanzioni, che vanno **dall'80 al 150%** dei diritti di confine dovuti e senza applicazione della misura della confisca. La nuova disciplina prevede sanzioni notevolmente ridotte rispetto alle attuali, previste da una a dieci volte l'ammontare dei diritti contestati. Superato, inoltre, il meccanismo del doppio livello sanzionatorio, penale e amministrativo, spesso contestati per la medesima fattispecie.

Per il settore dei **tabacchi lavorati**, le nuove previsioni degli art. 84-86 definiscono il reato di contrabbando, con una distinzione importante tra l'introduzione o la vendita di quantità inferiori ai 15 chilogrammi convenzionali, per cui è prevista la sanzione amministrativa, rispetto a quelle superiori, per cui è prevista la reclusione da due a cinque anni, oltre ad aggravanti per l'ipotesi di associazione a delinquere.



VERSO UN SISTEMA PENALE EUROPEO PER LE VIOLAZIONI DELLE SANZIONI

L'Unione europea mira a istituire, entro il prossimo anno, un sistema che garantisca **sanzioni penali** effettive, proporzionate e dissuasive, per punire la violazione o l'elusione delle misure restrittive stabilite dall'Unione europea.

È stata pubblicata, infatti, in data 24 aprile 2024, la **Direttiva UE 1226/2024** che istituirà, entro il 2025, un sistema nuovo in materia di azione penale, necessario per garantire il rispetto delle misure sanzionatorie unionali come quelle disposte verso la Russia a partire da febbraio 2022.

La nuova Direttiva UE prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre sanzioni penali molto gravose, tenendo in debito conto anche della volontà (dolo) di compiere la condotta violativa. Le linee guida UE introducono, inoltre, ipotesi di **responsabilità penale** delle **persone giuridiche**, al pari del modello nazionale della legge 231/2001.

“

Entro il 2025, un nuovo sistema di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive”

L'intenzione dell'Unione europea, pertanto, è quella di istituire un vero e proprio complesso di norme in piena logica criminalistica, prevedendo, inoltre, misure cautelari per la confisca o il congelamento dei beni oggetto del reato.

Il Consiglio UE ha, infine, imposto agli Stati membri l'introduzione di misure per l'attuazione di strumenti investigativi efficaci e proporzionati, volti alla ricerca delle prove e il contestuale esercizio dell'azione penale.

Fra questi, potranno essere compresi i mezzi di ricerca della prova speciali, utilizzati per contrastare i reati più gravi come la criminalità organizzata.

SCATTANO NUOVI CONTROLLI ALLA FRONTIERA INGLESE

Dal 30 aprile sono scattati i nuovi controlli alla **frontiera inglese**, per i prodotti alimentari e ortofrutticoli a medio rischio provenienti dall'Unione europea; la novità interessa, in particolare, i prodotti di origine animale o vegetale, come latticini, uova, carne e piante. Introdotti nuovi controlli documentali e fisici, sulla base di un sistema di analisi dei rischi elaborato dalla Dogana britannica e l'obbligo di utilizzare appositi posti di controllo frontaliere, dove avverranno anche le eventuali ispezioni. Per chi esporta il primo passo consiste nel classificare correttamente il bene, inserendo la relativa voce di classifica doganale all'interno della banca dati *Trade tariff* del

Regno Unito, la quale distingue le merci in relazione a diversi livelli di rischio. Infatti, i prodotti sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari sono classificati in categorie ad alto, medio e basso rischio, da cui dipende l'intensità dei controlli alle frontiere, nonché l'obbligo di certificati sanitari e di altra documentazione.

Per le importazioni di **prodotti agroalimentari** provenienti dall'Unione europea sono richieste la pre-notifica, a cura dell'importatore, e il certificato sanitario o fitosanitario, a cura dell'esportatore, che lo richiede all'autorità sanitaria del Paese di partenza, per i prodotti animali e vegetali a medio rischio e gli alimenti e mangimi (non di origine animale) ad alto rischio.

Per i **prodotti animali e vegetali** ad alto rischio sono invece necessari sia l'obbligo di certificazione che i controlli all'ingresso nel Regno Unito.

Le novità prevedono, per i prodotti di origine animale a medio rischio e alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale, controlli documentali nel 100% dei casi e controlli di identità e fisici in una percentuale significativa, variabile tra l'1% ed il 30%. Per le piante e prodotti vegetali a medio rischio sono invece previsti controlli documentali, d'identità e fisici intorno al 3%, salvo diversa valutazione del rischio da parte delle autorità preposte.

Fa già discutere la nuova tariffa, da un minimo di 10 e un massimo di 29 sterline, per ogni prodotto sottoposto ai nuovi adempimenti. La tariffa richiesta dalla Dogana Uk a copertura dei costi di

ispezione e controllo è dovuta anche in assenza di controlli, aspetto che fa dubitare della sua legittimità in base all'Accordo Brexit, il quale prevede, per i prodotti europei, l'assenza di dazi e tasse di effetto equivalente ai dazi doganali. Sono tasse di effetto equivalente gli oneri economici dovuti in corrispondenza del passaggio della frontiera, senza che a essi corrispondano effettivi servizi resi a favore dell'importatore, nozione in cui parrebbe rientrare la nuova tariffa.

Oltre ai costi amministrativi per i nuovi adempimenti e alla tariffa, occorrerà tenere presente anche quella applicata dall'**Autorità sanitaria portuale** (per i prodotti di origine animale) o dall'Animal and Plant health agency (per piante e prodotti delle piante). Da considerare, inoltre, che laddove le merci non transiteranno per un centro di controllo di gestione governativa ma attraverso un centro gestito privatamente, le tariffe saranno stabilite in autonomia.



NUOVO ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA UE E NUOVA ZELANDA

Il 1° maggio 2024 è entrato in vigore il nuovo accordo di libero scambio tra **Unione europea** e **Nuova Zelanda**, dopo una travagliata fase di negoziati avviata nel 2018 conclusasi con il completamento della procedura di ratifica del 25 marzo scorso.

In uno scenario internazionale sempre più ricco di sfide e aggiornamenti, gli accordi, come quello appena entrato in vigore, rappresentano uno strumento ambizioso per approfondire e ampliare le relazioni tra Unione europea e partner vecchi e nuovi.

L'accordo di libero scambio offrirà agli operatori economici dell'UE la possibilità di usufruire di nuovi rilevanti vantaggi all'esportazione dallo Stato oceaniano.

Tra le notevoli opportunità garantite dalla nuova partnership, l'**eliminazione dei dazi** su tutte le merci dell'UE esportate in Nuova Zelanda: vino e spumante, come Prosecco e Champagne, dolci, cioccolato, biscotti e carne suina possono ora fruire del c.d. dazio zero. Ridotte, invece, al **91%** le tariffe per i prodotti che arrivano in UE dai territori neozelandesi.

Introdotta, inoltre, un sistema di protezione per le **indicazioni geografiche** delle parti coinvolte, elencate nell'allegato 18-B dell'accordo. Tra le **IGP italiane** figurano alcuni tra i più rinomati prodotti alimentari e bevande della penisola, come la mozzarella di bufala, l'aceto balsamico di Modena o il Parmigiano reggiano. Sui prodotti agricoli sensibili come la carne bovina, carne ovina

e i prodotti lattiero-caseari è invece garantita una più attenta protezione attraverso contingenti tariffari specifici. Con riguardo ai **servizi**, si guarda a una maggiore fruibilità dei settori chiave del mercato neozelandese, anche se, attualmente, l'UE risulta esportare più del doppio di quanto importa: 2,6 miliardi di euro di servizi prestati da imprese dell'UE, contro 1,1 miliardi di euro di servizi ricevuti da imprese neozelandesi. Tra i settori interessati si notano quello finanziario, quello marittimo e delle telecomunicazioni. Attenzione anche ai servizi di spedizione e consegna e alle attività neozelandesi di appalto pubblico, per le quali si cerca di garantire un migliore accesso alle imprese unionali. Concordate, inoltre, **nuove regole di origine preferenziale**, volte a garantire agevolazioni tariffarie ai soli prodotti trasformati in modo significativo all'interno del territorio unionale o neozelandese.

Il nuovo accordo promuove un partenariato commerciale più forte anche su temi come la **sostenibilità ambientale** e la lotta al cambiamento climatico sostenuta dall'Accordo di Parigi. Un'importante novità è rappresentata, in questo senso, dall'introduzione di una cooperazione rafforzata generale per la **riduzione dei sussidi sui carburanti fossili** nella cui campagna di riforma sono impegnate sia l'UE che lo Stato neozelandese.

Promossa, inoltre, per la prima volta all'interno di un accordo UE, l'attuazione delle direttive nell'ambito delle convenzioni ONU sulla **parità di genere** e sui **diritti delle donne**.

PUBBLICATA LA NUOVA CIRCOLARE AEO

È stata pubblicata in data 5 aprile 2024 la **circolare n. 9/2024**, con la quale l'Agenzia delle dogane ha stabilito minori ostacoli per ottenere la **certificazione Aeo** e fornito chiarimenti su reati e infrazioni che ne precludono il riconoscimento.

La nuova circolare si pone l'obiettivo di aggiornare procedure e modalità applicative rispetto alla recente disciplina UE e fornire linee guida agli Uffici allo scopo di assicurare parità di trattamento sul territorio nazionale.

La novità principale delle nuove linee guida è rappresentata dalla natura personale dell'autorizzazione. L'Agenzia delle dogane ha chiarito che potranno diventare Aeo anche i produttori, gli importatori, gli esportatori, i depositari, i vettori e gli spedizionieri, oltre a tutti i soggetti la cui attività è connessa al settore doganale, ad eccezione dei consulenti e degli operatori economici che operano soltanto all'interno del territorio doganale dell'Unione europea. La circolare, inoltre, individua quali reati possono **precludere il rilascio dell'autorizzazione Aeo**, sottolineando la distinzione dell'inquadramento fra i "reati gravi" e le "infrazioni doganali e fiscali". Per queste ultime la procedura di rilascio dell'autorizzazione potrà essere prorogata di tre anni dal momento in cui l'illecito è stato commesso, mentre per i "reati gravi" non è stato previsto nessun limite temporale. Un altro tema oggetto di chiarimenti da parte delle Dogane riguarda l'individuazione

dei "**reati gravi**", ostativi al rilascio o al mantenimento dello status di Aeo. La circolare ha previsto un elenco non tassativo, con il quale chiarisce che devono essere considerati tali i delitti non colposi di natura tributaria, finanziaria, fallimentare o contro la pubblica amministrazione, quelli con finalità di terrorismo o eversione, i reati previsti dal Codice civile in materia societaria e quelli puniti con la pena edittale massima di almeno cinque anni di reclusione. La direttiva, infine, aggiorna gli operatori sugli **accordi di mutuo riconoscimento**, in forza dei quali l'impresa esportatrice Aeo può beneficiare, alla dogana di destinazione, di minori controlli e semplificazioni, per ottenere tempi di consegna più rapidi.

LE NUOVE INFORMAZIONI VINCOLANTI E IL SISTEMA ELETTRONICO

Nascono le **informazioni vincolanti per la determinazione del valore in dogana**. È questa la novità introdotta dai regolamenti UE 12 aprile 2024 n. 1071 e 25 gennaio 2024 n. 1072 pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE il 15 aprile 2024, che introducono anche un nuovo sistema elettronico per la gestione delle informazioni vincolanti concernenti l'origine e il valore doganale.

La nuova normativa prevede che le autorità doganali potranno adottare, su domanda, decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in

dogana (c.d. "IVVD"), per garantire maggiore trasparenza e certezza del diritto, oltre a una individuazione certa dei metodi e dei criteri utilizzabili per la quantificazione del valore doganale.

La decisione emessa dall'autorità doganale sarà vincolante tra le parti per un periodo massimo di **3 anni** e potrà essere annullata o revocata qualora venisse accertato che il richiedente abbia fornito informazioni incerte o incomplete. La revoca o annullamento delle IVVD non avrà effetto retroattivo.

Tra le novità contenute nei regolamenti rientra anche l'introduzione di un **nuovo sistema elettronico** per le informazioni vincolanti in materia di origine e di determinazione del valore in dogana. Tale sistema consentirà lo scambio e l'archiviazione di informazioni vincolanti al fine di assicurare un'efficiente gestione coerente e armonizzata e di garantire la trasparenza del sistema decisionale UE in materia doganale.



SPRINT ALLE DOGANE: SI STRINGONO I TEMPI PER LE PROCEDURE

Tempi più stretti per le procedure di transito, misure rigorose di identificazione del mezzo di trasporto e delle merci, potenziamento dei controlli volti a contrastare le violazioni. Sono gli obiettivi della **circolare** dell'Agenzia delle dogane 11/04/2024, n. **10/D**, che aggiorna le modalità di compilazione delle **dichiarazioni di transito**, modificando in maniera significativa alcune prassi diffuse tra gli operatori e finora autorizzate dall'Amministrazione.

Il transito è un regime doganale speciale che consente di trasportare merce non unionale da un punto all'altro del territorio UE, senza l'obbligo di versare dazi all'importazione e assolvere oneri doganali; trattandosi di un regime sospensivo, il titolare dell'operazione si assume la responsabilità dell'esattezza delle informazioni indicate nella dichiarazione e del rispetto degli obblighi previsti.

L'ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale la merce deve essere presentata all'ufficio di destinazione, tenendo conto dell'itinerario, del mezzo di trasporto e di eventuali normative applicabili (art. 297 Cdu).

Nella prassi, gli Uffici delle dogane di partenza individuano un termine di otto giorni per concludere la procedura di transito. Un termine che, secondo la circolare, non sarebbe sempre coerente con i criteri individuati dal Cdu e che spesso non

tiene conto della distanza effettiva tra gli Uffici di partenza e di destinazione.

Con la circolare in commento, ADM riduce sensibilmente i termini per concludere le procedure di transito, prevedendo un termine di **due giorni** in caso di transito nazionale (da un ufficio di partenza italiano a un ufficio di destinazione in Italia), di **quattro giorni** in caso di transito unionale (dall'Italia a un altro Stato UE o verso la Svizzera) e di **otto giorni** in caso di transito comune (dall'Italia a uno dei Paesi contraenti della Convenzione transito comune). Ad avviso di alcune associazioni di categoria, i nuovi termini non sarebbero però coerenti con la necessità di tenere conto della particolarità della concreta movimentazione, perché due giorni per uno spostamento a mezzo gomma potrebbero non essere sufficienti per consentire un ampio tragitto nazionale e la necessità di rispettare la tempistica prevista in materia di sicurezza sul lavoro del conducente.

La circolare fornisce, infine, alcuni importanti chiarimenti sull'utilizzo dei **sigilli** che consentono di identificare la merce, stabilendo quali sono i *data element* da compilare nella dichiarazione di transito ordinaria e in quella semplificata. In caso di utilizzo del documento di trasporto elettronico, invece, tali dati saranno forniti soltanto se l'Ufficio di partenza prevede la sigillatura, in caso contrario, le compagnie aeree, marittime o ferroviarie dovranno ricorrere alle misure di identificazione alternative. Secondo il Codice doganale UE, infatti, gli Uffici doganali possono decidere di non sigillare la merce, basandosi sulla

descrizione contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari: in tal caso, sarà necessaria un'autorizzazione preventiva da parte della Dogana competente, su richiesta dell'operatore. Introdotto, infine, un nuovo modello di sigillo per i container.

CGUE: IMMEDIATA ESECUTIVITÀ ALLE SENTENZE DI PRIMO GRADO

A seguito di una sentenza di primo grado che annulla, in tutto o in parte, l'accertamento, l'Agenzia delle dogane non può avviare la procedura di riscossione dei diritti pretesi. È questo il principio stabilito dalla **Corte di Giustizia UE** con la **sentenza 11 aprile 2024, C-770/2022**.

La questione pregiudiziale aveva ad oggetto l'interpretazione degli artt. 44 e 45 del Codice doganale UE, ai sensi dei quali la presentazione di un ricorso non produce l'effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Il dubbio del giudice nazionale era rappresentato dal rapporto fra il contenuto della norma europea e l'ordinanza della Corte di Cassazione 13 ottobre 2020, n. 22012, con la quale i giudici di legittimità avevano escluso l'applicazione dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, che prevede, invece, l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.

I giudici europei, tuttavia, hanno chiarito che gli articoli 44 e 45 del Cdu si applicano

soltanto ai ricorsi relativi alle decisioni sull'applicazione della normativa doganale adottate dalle Autorità doganali e non, invece, alle decisioni giudiziarie che statuiscono su tali ricorsi.

Le norme del Codice doganale UE, pertanto, non precludono agli Stati membri la possibilità di prevedere a livello nazionale una disposizione che conferisca **immediata esecutività ad una sentenza di annullamento del provvedimento impugnato**, impedendo all'Autorità finanziaria di procedere con la riscossione dell'importo preteso.



ACCORDO UE CONTRO IL LAVORO FORZATO

Stop alle imprese che sfruttano il **lavoro forzato** anche in territorio UE.

È stato raggiunto, in data 5 marzo 2024, un accordo fra Commissione e Parlamento Ue sulla proposta di Regolamento che vieterà l'immissione sul mercato dell'Ue di prodotti realizzati utilizzando mano d'opera forzata. L'obiettivo del legislatore europeo è quello di eliminare il lavoro forzato all'interno delle catene di produzione entro il 2030. A tal fine, il nuovo regolamento interesserà tutti i

prodotti fabbricati con mano d'opera forzata, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti all'interno dell'Ue o importati all'interno del territorio europeo.

Secondo le stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), sono circa 27,6 milioni le persone sottoposte a una condizione di lavoro forzato, fra cui circa 3,3 milioni minorenni.

La proposta prevede, inoltre, l'istituzione di una **banca dati** che raccoglierà informazioni verificabili e regolarmente aggiornate sui rischi del lavoro forzato, allo scopo di aiutare la Commissione e le Autorità europee a valutare possibili violazioni del regolamento.

Tali valutazioni, saranno fondate su dei criteri stabiliti dallo stesso legislatore europeo. In particolare, sarà individuata l'entità e la gravità del presunto lavoro forzato, compreso il timore di un possibile lavoro forzato imposto dallo Stato; la quantità o il volume dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione; la quota delle parti di prodotto finale che potrebbero essere state ottenute con il lavoro forzato e la prossimità degli operatori economici ai presunti rischi di lavoro forzato nella loro catena di approvvigionamento, nonché il loro margine di azione per affrontarli.

Gli operatori economici, pertanto, saranno tenuti a dimostrare che all'interno delle supply chain dei prodotti che intendono importare non sia stata utilizzata alcuna forma di lavoro forzato.

A tale scopo, la Commissione europea adotterà delle **linee guida** destinate agli operatori, per assicurare il rispetto del

nuovo regolamento.

La proposta di regolamento è consultabile al seguente link:

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7542-2024-INIT/en/pdf>

PIÙ TRASPARENZA ALLE DOGANE: UTILIZZO DEI CONTINGENTI TARIFFARI SOLO SE CAPIENTI

Utilizzo dei **contingenti tariffari** solo se **capienti** e possibilità di rinunciare all'operazione di importazione in caso di loro esaurimento, evitando di dover corrispondere **dazi supplementari** che possono arrivare al **25%**. Sono le novità previste dall'avviso pubblicato dall'Agenzia delle dogane il 28 marzo scorso, che introduce una nuova procedura sperimentale per i contingenti aperti dal 1° aprile 2024, prevedendo la possibilità di sospendere le importazioni fino all'assegnazione delle quote.

I contingenti tariffari interessano molti prodotti, per esempio nel settore siderurgico e, spesso, hanno determinato costi e difficoltà di gestione, in gran parte imputabili a un sistema di assegnazione "al buio". Finora, una volta presentata la dichiarazione doganale, con richiesta di utilizzare un contingente ancora capiente, gli importatori erano soggetti a una sorta di lotteria, sulla base della tempistica di altre analoghe richieste in tutti i Paesi dell'Unione europea. Soltanto due giorni dopo la presentazione della domanda, infatti, la

Commissione europea procedeva all'assegnazione delle quote del contingente e gli operatori che non erano riusciti a ottenerne l'attribuzione erano obbligati a versare il maggiore dazio supplementare. Con la nuova procedura, invece, gli operatori potranno **mettere in attesa** la dichiarazione doganale di importazione, fino al momento dell'assegnazione delle quote da parte della Commissione. In caso di esaurimento del contingente, gli importatori non saranno obbligati a versare il dazio supplementare, ma avranno la possibilità di **rinunciare, in tutto o in parte, all'operazione**.

Si tratta di novità attesa, che consente alle aziende di programmare le proprie importazioni, grazie a un sistema di gestione dei contingenti più trasparente, che assicura anche una corretta pianificazione doganale. La merce resterà, pertanto, **sotto vigilanza doganale** fino all'esito dell'assegnazione delle quote. Successivamente, gli importatori potranno decidere di rinunciare in tutto o in parte all'operazione doganale, con un notevole risparmio nel caso in cui il dazio della salvaguardia dovesse essere significativo.

Se tutti i prodotti importati rientrano nel contingente, l'operatore potrà chiedere alla Dogana di procedere allo **svincolo**. In caso di parziale assegnazione, sarà possibile decidere di procedere all'importazione della sola parte di merce rientrante nella quota o, in alternativa, completare l'importazione per l'intero quantitativo dichiarato, con l'applicazione dei dazi sulla quota non assegnata.

In entrambi i casi, occorrerà presentare una **rettifica** della dichiarazione per la liquidazione dei diritti.

La novità più significativa riguarda il caso in cui il contingente è andato **esaurito** e la **quota** assegnata è **pari a zero**: in tale ipotesi, la società potrà decidere di non procedere all'importazione, mediante la presentazione di una domanda di annullamento, con richiesta di invalidamento della dichiarazione ed eventuale introduzione in deposito o riesportazione. Resta aperta la possibilità, per l'operatore, di optare comunque per l'importazione per l'intero quantitativo dichiarato, presentando una rettifica della dichiarazione, finalizzata alla puntuale liquidazione dei diritti. Con l'avviso in commento, la Dogana va nella direzione già indicata dalla Commissione europea che, nell'ambito della Guida sulle procedure doganali di importazione nell'Unione, ha previsto la possibilità di modificare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica con **richiesta di prelievo da un contingente**, nel caso in cui questo si riveli incapiente.

CLAUSOLA "NO RUSSIA"

A partire dal 20 marzo 2024, i contratti di vendita di determinati prodotti sensibili in esportazione verso Paesi terzi dovranno contenere una apposita **clausola contrattuale** che vieti la riesportazione di tali merci in Russia. È il contenuto dell'**art. 12-octies** del Reg. Ue, 18 dicembre 2023, n. 2878, introdotto nell'ambito del **dodicesimo pacchetto di sanzioni economiche** voluto

dall'Unione europea. Con l'adozione del Reg. Ue 2023/2878, la Commissione europea ha inteso rafforzare gli strumenti antielusivi, introdotti con i precedenti pacchetti di sanzioni nei confronti della Federazione Russa, al fine di prevenire l'elusione delle sanzioni e di ostacolare il fenomeno della deviazione dei flussi di materie prime e semilavorati strategici.

Nello specifico, l'**art. 12-octies** del regolamento introduce l'obbligo per gli esportatori di adottare, all'atto della vendita o altra operazione commerciale verso Paesi terzi (diversi dalla Russia), la c.d. "**no-Russia clause**", una clausola contrattuale che vieta espressamente la riesportazione di prodotti sensibili.

Sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione di tale misura i contratti di esportazione verso i Paesi considerati collaborativi dal punto di vista dei controlli e delle restrizioni. I prodotti rientranti in tale categoria sono individuati dagli allegati XI, XX e XXXV del Regolamento Ue 2023/2878, e comprendono beni e tecnologie sensibili, carburanti, armi da fuoco e munizioni. Tale norma si applicherà ai contratti stipulati a partire dal 20 marzo 2024.

È previsto, inoltre, che i contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023, con esecuzione protratta oltre il 20 dicembre 2024, siano adeguati in senso coerente al divieto. In deroga al dettato dell'**art. 12-octies**, invece, per i **contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023**, eseguibili entro e non oltre il 20 dicembre 2024, non è necessaria la previsione della "no-Russia clause". In caso di conoscenza di una violazione di tali

obblighi contrattuali, l'art. 12-octies, terzo e quarto comma, prevede un tempestivo onere di segnalazione all'Autorità competente e l'applicazione di rimedi adeguati a contrastare eventuali elusioni.



IL 13° PACCHETTO DI SANZIONI ALLA RUSSIA

Il Reg. Ue 23 febbraio 2024, n. 745 ha introdotto il **tedicesimo pacchetto** di misure restrittive economiche nei confronti della Federazione russa.

Aggiornando le normative già in vigore, il regolamento aggiunge 106 individui e 88 Enti alla **black list** di soggetti sanzionati, in quanto diretti sostenitori della Russia nel conflitto contro l'Ucraina. Nei rapporti con tali soggetti, che fanno parte del complesso **militare e industriale** russo o hanno legami commerciali con il settore della difesa e della sicurezza russo, sono previsti dei veri e propri divieti di intrattenere rapporti commerciali.

Il tredicesimo pacchetto rafforza, altresì, le misure restrittive per le **esportazioni** di beni

e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento del settore della difesa e della sicurezza della Federazione Russa, conformemente alla decisione 2014/512/PESC. Nello specifico delle categorie merceologiche interessate, il regolamento in esame introduce nuove restrizioni all'import di prodotti siderurgici, nonché restrizioni all'export per materie prime e semilavorati (come trasformatori elettronici, convertitori statici e condensatori in alluminio) potenzialmente utili allo sviluppo e alla produzione di beni a duplice uso, quali droni (all. VII, parte B, Reg. Ue 2014/833). Il Consiglio europeo ha incluso il **Regno Unito** tra i Paesi partner che implementano misure restrittive sulle importazioni di ferro e acciaio analoghe a quelle dell'Unione Europea.

ARCOM FORMAZIONE: IN PARTENZA LA MASTERCLASS ACCISE

La **Masterclass accise**, organizzata da Arcom Formazione, si propone di mettere a disposizione di tutti gli operatori gli strumenti indispensabili per approfondire le novità previste nel settore, grazie a specifici approfondimenti tematici sui principali adempimenti in ambito accise.

Le accise sono un settore regolato da una disciplina complessa, che prevede presupposti diversi a seconda dei particolari settori di interesse. Sono numerose, inoltre, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dalla legge delega per la riforma fiscale in tale ambito.

Nel corso della Masterclass verranno esaminati nel dettaglio tutti i principali settori di imposta, le agevolazioni e le esenzioni, con un particolare focus sul settore energetico, dei tabacchi, alcolici e bevande alcoliche. La Masterclass prevede, inoltre, un approfondimento sui regimi sospensivi, sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e sui depositi fiscali e commerciali.

Il percorso formativo si compone di novi incontri, per un totale di **18 ore** di lezione in modalità online e registrata, che hanno avuto inizio lo scorso **8 maggio**. I partecipanti avranno modo di confrontarsi con i principali esperti della materia: Avv. Sara Armella, direttore scientifico di Arcom Formazione, Prof. Caterina Verrigni, Dott.ssa Antonella Salvatori, Avv. Stefano Comisi, Dott. Roberto Quercia e Dott. Piero Porcu.

Il percorso formativo si caratterizza per un approccio business oriented, teorico-pratico, in conformità con le reali esigenze dei partecipanti, assicurato da docenti di elevatissima preparazione ed esperienza.

Per maggiori informazioni su appuntamenti e modalità di iscrizione segreteria@arcomsrl.it



Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
segreteria@studioarmella.com



International trade topics- maggio 2024

International trade topics è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità